



CITTÀ DI SULMONA

Medaglia d'Argento al Valor Militare

PROVINCIA DELL'AQUILA

*Regolamento
delle attività di indirizzo e controllo
sulle società controllate e partecipate*

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 58 DEL 30 SETTEMBRE 2014

PARTE PRIMA: CONTROLLO ANALOGO SU SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE DAL COMUNE DI SULMONA

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione pag. 3

Art. 2 - Funzione di indirizzo pag. 3

Art. 3 - Funzione di controllo pag. 4

Art. 4 - Controllo societario – contenuti e strumenti pag. 5

Art. 5 - Controllo economico-finanziario – contenuti e strumenti pag. 6

Art. 6 - Rispetto degli indirizzi pag. 7

Art. 7 - Controllo di efficacia – contenuti e strumenti pag. 8

Art. 8 - Controllo sulla gestione – modalità di esercizio pag. 9

Art. 9 - Poteri autorizzativi pag. 9

Art. 10 - Poteri ispettivi pag. 10

Art. 11 - Richiesta rapporti, dati e informazioni pag. 10

Art. 12 - La struttura di indirizzo e controllo pag. 11

Art. 13 - Ufficio del controllo analogo – composizione e funzioni pag. 11

Art. 14 - Informazione e trasparenza pag. 12

Art. 15 - Sanzioni pag.12

PARTE SECONDA: CONTROLLO CONGIUNTO

Art. 16 - Coordinamento con le società – il Comitato di indirizzo strategico e di controllo pag. 13

Art. 17 - Funzionamento del Comitato dei soci pag.14

Art. 18 - Ufficio del controllo analogo congiunto pag.15

Art. 19 - Recepimento da parte degli enti soci pag. 15

Art. 20 - Disposizione transitoria pag. 15

Elaborato a cura di: Segreteria Generale, Settori I, II, III, IV.

PARTE PRIMA: CONTROLLO ANALOGO SU SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE DAL COMUNE DI SULMONA

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento stabilisce criteri e strumenti attraverso i quali il Comune di Sulmona (di seguito Comune) attua le funzioni di indirizzo e controllo delle società di capitali, sia esercenti servizi pubblici locali che strumentali (di seguito società), su cui esercita il cosiddetto "controllo analogo" ovvero la funzione di direzione e coordinamento prevista dalla disciplina sui gruppi societari di cui all'art. 2497 c.c..
2. Per controllo analogo si intende un'attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta istituzionalmente dall'ente riguardo all'attività dei propri uffici, esercitando in tal modo un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Nella persona giuridica controllata non vi deve essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati.
3. Per le altre società partecipate nelle quali il Comune non esercita tale controllo o direzione e coordinamento, nonché per gli altri organismi partecipati diversi dalle società di capitali (fondazioni, istituzioni, associazioni etc.), le norme del presente regolamento costituiscono principi di riferimento, da applicare in tutti i casi in cui siano compatibili con gli strumenti normativi che ne regolano il funzionamento, e se condivisi dalla restante compagine proprietaria.

Art. 2 - Funzione di indirizzo

1. La funzione di indirizzo è intesa come definizione delle strategie e assegnazione degli obiettivi e delle finalità di breve e medio periodo che le società devono perseguire nell'esercizio della propria attività. Essa è esercitata tramite l'influenza determinante dell'ente o enti soci sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative delle stesse.
2. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di indirizzo con:
 - 2.1. strumenti del sistema di programmazione e controllo tipici dell'ente locale, ovvero deliberando in materia di:
 - a. assunzione dei servizi,
 - b. costituzione di organismi partecipati,
 - c. concessione di servizi,
 - d. partecipazione a società di capitali,
 - e. strumenti di programmazione annuale e triennale (relazione previsionale e programmatica, bilancio annuale e triennale, etc.),
 - f. indirizzi di nomina dei propri rappresentanti nelle società;
 - 2.2. strumenti tipici del controllo societario:
 - a. atto costitutivo,
 - b. statuto societario e sue modifiche, anche se resesi indispensabili a seguito di mutate previsioni normative,
 - c. eventuali patti parasociali e di sindacato,
 - d. budget,

- e. relazioni e rapporti,
- f. contratto di servizio,
- g. carta della qualità dei servizi.

Art. 3 - Funzione di controllo

1. La funzione di controllo è intesa come verifica dell'attuazione degli indirizzi del Comune e delle relative modalità di svolgimento da parte della società.
2. Il Comune esercita le seguenti tipologie di controllo:
 - 2.1. controllo societario che risponde all'obiettivo di verificare periodicamente che la gestione societaria sia effettuata con l'osservanza delle disposizioni di legge e statutarie ovvero che tutti gli strumenti del controllo societario previsti dalla normativa civilistica vigente nonché quelli di programmazione e controllo dell'ente siano effettivamente in grado di garantire l'esercizio del controllo analogo e della funzione di "direzione e coordinamento";
 - 2.2. controllo economico-finanziario che risponde all'obiettivo di verificare se la gestione economico-finanziaria si svolge in coerenza con i dati di previsione ovvero se richiede interventi correttivi. Si realizza attraverso il seguente monitoraggio:
 - a. preventivo, orientato all'analisi di budget e in generale dei documenti di pianificazione e programmazione;
 - b. concomitante, attraverso rapporti periodici economico/finanziari sullo stato di attuazione del budget;
 - c. successivo, attraverso l'analisi dei bilanci di esercizio;
 - 2.3. controllo di efficacia che risponde all'obiettivo di garantire che la società offra un servizio capace di corrispondere effettivamente ai bisogni ed alle aspettative della collettività, sotto il profilo quantitativo e qualitativo. Tale controllo può essere:
 - a. preventivo, esercitato in sede di definizione del contratto di servizio e della carta dei servizi e di analisi dei piani industriali;
 - b. concomitante, basato su rapporti periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti nei contratti di servizio e nei piani industriali, nonché sulla misurazione infra-annuale degli elementi di cui al successivo punto;
 - c. successivo, inerente la valutazione del rispetto degli standard qualitativi e quantitativi, dell'analisi del grado di soddisfazione dell'utenza, della misurazione del risultato;
 - 2.4. controllo della gestione che risponde all'obiettivo di verificare l'adozione e il rispetto, da parte delle società, di atti organizzativi-regolamentari interni in materia di assunzioni, di esecuzione, anche in economia, di lavori, di appalti e forniture, di affidamento di incarichi.
3. L'attività di controllo disciplinata dal presente Regolamento si aggiunge agli ordinari poteri ispettivi, attribuiti al socio dagli artt. 2422 e seguenti del c.c..

Art. 4 - Controllo societario – contenuti e strumenti

- 1 Il Consiglio comunale approva, a titolo autorizzatorio la proposta di bilancio, di budget per l'esercizio successivo, la proposta di piano industriale, la proposta del piano degli investimenti, del piano degli acquisti e del piano dell'assunzione, sottoposti al suo esame da parte dei consigli di amministrazione delle società.
- 2 Il Consiglio comunale approva altresì qualsiasi decisione in materia di acquisto e alienazione di beni comprese le partecipazioni finanziarie, costituzione di nuove società, assunzioni di mutui o linee di finanziamento, concessioni di garanzie di qualsiasi genere, approvazione e/o modifica del piano degli investimenti, qualora non sia già prevista nei documenti di budget o di programmazione economico-finanziaria già approvati.
- 3 Le società sono tenute al rispetto delle seguenti disposizioni e obblighi:
 - a. rispettare il presente regolamento, dando, in caso di inadempienza, tempestiva comunicazione al Comune delle cause che l'hanno determinata e operando per rimuoverla;
 - b. partecipare su richiesta dell' Ente alle sedute di Consiglio Comunale o di Commissione Consiliare del Comune;
 - c. relazionare al Comune con la massima tempestività in merito a notizie e fatti, non solo di natura finanziaria o contabile, rilevanti per le potenziali ripercussioni di carattere economico-patrimoniale sulla società e/o sul Comune;
 - d. prevedere la competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci (salve le competenze del Comitato di indirizzo strategico e di controllo, di cui all'art. 16) in merito alla delibera su argomenti riconducibili al controllo analogo e costituiti a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, da:
 - aggiornamenti, revisioni degli Statuti societari, modifiche, operazioni straordinarie;
 - criteri generali per la formulazione delle tariffe e/o corrispettivi per i servizi espletati (fatti salvi i vincoli scaturenti dalla legge o dai provvedimenti emanati dalle autorità amministrative);
 - modifiche significative nello svolgimento del servizio oggetto di affidamento;
 - definizione degli schemi tipo di contratto di servizio, nonché verifica ed eventuale revisione periodica dei contenuti;
 - definizione degli schemi tipo di carta dei servizi, nonché verifica ed eventuale revisione periodica dei contenuti;
 - assunzione di prestiti/mutui eccedenti l'importo di € 150.000 oppure quelli preventivamente autorizzati in sede di budget;
 - acquisto, alienazione, permuta e locazione di beni aziendali eccedenti determinati importi, parametri prestabiliti o quelli preventivamente autorizzati in sede di budget;
 - assunzione, dismissione e variazione di quote di partecipazioni societarie,
 - piani annuali/pluriennali di assunzioni di personale;
 - piani annuali/pluriennali di consulenze o collaborazioni esterne;
 - prestazione di fidejussioni, avalli ed altre garanzie reali e/o personali eccedenti determinati importi, parametri prestabiliti o a quelli preventivamente autorizzati in sede di budget;
 - ogni altro argomento che la maggioranza degli amministratori del C.d.A. ritenga opportuno sottoporre a specifica approvazione da parte dell'Assemblea;
 - e. comunicare al Comune data, luogo e ordine del giorno relativi alla convocazione di ogni Consiglio di Amministrazione;
 - f. provvedere, in sede di convocazione di Assemblea, in particolare nei casi sub-

d, all'invio preventivo, oltre che della convocazione, di tutte le informazioni, osservazioni e pareri inerenti all'ordine del giorno e necessari per darne al Comune completa cognizione di causa;

g. adottare un sistema di controllo interno (controllo di gestione e/o audit interno), che consenta il monitoraggio costante dei rischi aziendali e la produzione di un flusso di informazioni utili alla comprensione dei fatti gestionali.

Art. 5 - Controllo economico-finanziario – contenuti e strumenti

1. Il controllo economico-finanziario preventivo si esercita mediante il rispetto da parte delle Società dei seguenti obblighi:
 - a. predisposizione di un budget annuale composto da:
 - I. programma annuale contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:
 - le linee di sviluppo delle diverse attività in relazione alle finalità sociali da perseguire,
 - il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale con l'indicazione della spesa prevista nell'esercizio e delle modalità della sua copertura,
 - la previsione del risultato economico secondo una rappresentazione di bilancio a sezioni contrapposte con la specifica dei sottoconti,
 - una relazione dell'organo amministrativo di commento alla suddetta documentazione prodotta nonché su fatti o circostanze, anche di rilevanza non strettamente contabile, che si ritenga opportuno evidenziare;
 - II. un piano pluriennale di durata triennale articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti mettendo in evidenza:
 - gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento,
 - le previsioni dei costi e ricavi inerenti almeno l'attività tipica di gestione;
 - b. sottoposizione del budget all'approvazione dell'assemblea dei soci in tempi coerenti con la programmazione finanziaria del Comune entro il 15 novembre; tale data può essere posticipata previa adeguata motivazione in merito da parte del C.d.A.
2. Il controllo economico-finanziario concomitante si esercita mediante il rispetto da parte delle Società dei seguenti obblighi:
 - a. redazione di bilanci di verifica periodici, con previsioni assestate, riportanti i valori economici, finanziari e patrimoniali corredati da una relazione illustrativa sull'andamento della gestione della società, che evidenzii eventuali scostamenti significativi rispetto al bilancio di previsione annuale;
 - b. predisposizione di relazioni trimestrali entro la fine del mese successivo la scadenza del trimestre, nelle quali viene illustrato lo stato d'attuazione degli obiettivi indicati nel budget e nel piano industriale e vengono rilevate e analizzate le cause degli scostamenti rispetto al budget; in tale documento sono contenute le segnalazioni rilevanti sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario e/o che richiedano interventi da parte del Comune;
 - c. predisposizione di relazione semestrale (Report) sull'andamento della situazione economico-finanziaria e patrimoniale riferita al primo semestre, entro il 31 luglio di ogni anno certificata dal Collegio Sindacale e dal soggetto deputato all'esercizio del Controllo Contabile; in tale documento sono

contenute le segnalazioni rilevanti sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario e/o che richiedano interventi da parte del Comune. La relazione semestrale contiene il conto economico consuntivo, redatto ai sensi dell'art. 2423 ter c.c., accompagnato da una relazione dell'organo amministrativo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché una sintetica descrizione delle operazioni di maggior rilievo verificatesi nel periodo di riferimento.

- d. attivazione, qualora la società svolga differenti attività, di un idoneo sistema contabile di separazione dei conti corrispondenti a ciascuna attività di esercizio;
- e. produzione di rapporti specifici (relativi a specifici rami di attività/singoli servizi forniti dalla società etc.) su richiesta del Comune.

Detti documenti sono trasmessi al Consiglio Comunale per ogni opportuna valutazione e determinazione.

In particolare l'Ente, sulla base del flusso periodico di informazioni di cui ai punti precedenti, analizza eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente, ed al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

- 3. Il controllo economico-finanziario successivo si esercita sulla relazione redatta dal C.d.A. – costituente apposita sezione della relazione ex art. 2428 c.c. ovvero autonoma relazione, in caso di bilancio in forma abbreviata – inerente le operazioni compiute e i provvedimenti adottati, in attuazione di quanto previsto dal budget ed illustrata all'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio.
- 4. L'attuazione puntuale del sistema di monitoraggio economico-finanziario di cui al presente articolo dovrà consentire l'armonizzazione dei risultati complessivi del Comune e delle aziende partecipate, mediante la progressiva creazione dello strumento operativo del bilancio consolidato redatto secondo principi di competenza economica ai sensi dell'art.147- quater, comma 4 TUEL.

Art. 6 – Rispetto degli indirizzi

- 1. Il C.d.A. che si trovi nell'impossibilità di rispettare gli indirizzi contenuti nel budget e nel piano industriale, adotta apposita motivata delibera e la sottopone entro 10 giorni al Consiglio comunale per gli eventuali adempimenti consequenziali.
- 2. Le società o enti partecipati si impegnano, inoltre, a trasmettere gli atti soggetti ad approvazione entro le scadenze indicate dal Comune o, comunque, entro un termine idoneo a garantire all'Ente i tempi necessari per l'approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione economico-finanziari previsti dal TUEL nonché il rispetto di eventuali ulteriori obblighi previsti dalle leggi di finanza pubblica.
- 3. L'approvazione preventiva da parte del Consiglio comunale costituisce delega e autorizzazione alla successiva approvazione da parte del Sindaco nelle singole Assemblee che saranno successivamente convocate nel rispetto degli obblighi previsti dal codice civile.
- 4. Nel caso di modifiche o eventuali disallineamenti rispetto al progetto di bilancio

proposto dal Consiglio della società, il servizio competente formulerà appropriate deduzioni che dovranno essere recepite nel corso della Assemblea dei soci convocata per la approvazione del bilancio di esercizio. Di tali comunicazioni dovrà essere data informazione all'organo dei revisori comunali.

Art. 7 - Controllo di efficacia – contenuti e strumenti

1. Il controllo di efficacia “preventivo” sulle società, anche in adempimento degli obblighi prescritti dall’art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000, si esercita mediante gli strumenti di seguito indicati:
 - 1.1. definizione dei contenuti del contratto di servizio stipulato tra Ente titolare della funzione pubblica ed il soggetto gestore che eroga il servizio, per la disciplina dei rapporti giuridici intercorrenti tra gli stessi. Il contratto di servizio deve contenere a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. termini temporali del rapporto,
 - b. standards qualitativi e tecnici delle prestazioni, nonché modalità e termini della loro misurazione
 - c. risorse,
 - d. eventuali corrispettivi o trasferimenti dovuti dal Comune al soggetto gestore e relativi tempi e modalità di loro riconoscimento,
 - e. qualità e quantità degli investimenti da realizzare,
 - f. piano degli ammortamenti,
 - g. piano delle attività e relativi tempi,
 - h. trasferimento di poteri sanzionatori,
 - i. possibilità o meno di utilizzo di terzi nello svolgimento delle attività,
 - j. obbligo di adozione di un sistema di controllo di gestione e della relativa contabilità,
 - k. obbligo di certificazione di bilancio o, in alternativa, obbligo di un sistema di controllo affidato a revisore/i,
 - l. eventuale adozione di un sistema di qualità,
 - m. tutte le clausole ritenute più idonee a sanzionare interruzioni o modifiche del servizio non rispettose del contratto;
 - 1.2 definizione dei contenuti della carta di servizio per l’utenza, costituente specificazione dei principi e degli standards di erogazione del servizio a tutela della qualità del medesimo, strettamente connessa al contenuto del “Contratto di servizio” e contenente a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. durata e tempi (eventuali aggiornamenti obbligatori),
 - b. livelli di qualità: standards generici relativi a prestazioni qualitative e quantitative che il gestore si impegna ad assicurare e standards specifici relativi a soglie minime garantite agli utenti che, se oltrepassate, danno luogo a penali (verso l’ente) e rimborsi (all’utenza),
 - c. modalità e strumenti di comunicazione all’utenza,
 - d. monitoraggio: verifica periodica degli scostamento e invio dei rapporti al Comune.
 - 1.3. analisi dei piani industriali.
2. Il controllo di efficacia concomitante sulle società si esercita in relazione ai rapporti predisposti dalla Società, con cadenza trimestrale, sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti nel contratto di servizio mediante la valorizzazione dei parametri contenuti nel contratto di servizio e nella carta dei servizi all’utenza e nei piani industriali.

3. Il controllo di efficacia successivo si esercita attraverso la valutazione dei risultati, comunicati dalla società al Comune in merito alle analisi concomitanti riferite all'anno e alla "customer satisfaction" condotta annualmente dalla società - da prevedere nei soli casi di erogazione di servizi ai cittadini.

Art. 8 - Controllo sulla gestione - Modalità di esercizio

1. Il controllo sulla gestione si espleta mediante l'esercizio di:
 - poteri autorizzativi
 - poteri ispettivi
 - poteri di richiesta di rapporti, dati e informazioni.I primi comportano un controllo diretto sulle attività dell'Organo amministrativo con riferimento a particolari tipologie di atti (assunzioni, acquisti, affidamento incarichi).
I secondi comportano un diretto esercizio dell'attività di vigilanza e controllo presso la sede e/o nei confronti dell'Organo amministrativo della Società o Ente partecipati e/o collegate.
I terzi vengono invece esercitati mediante richiesta di dati, informazioni, notizie e/o di rapporti, rivolta all'Organo amministrativo della Società o Ente partecipato e/o collegate.
2. La società adotta un sistema di controllo di gestione uniformandosi alle norme regolamentari del Comune al fine di consentire una compiuta realizzazione del controllo analogo.

Art. 9 - Poteri autorizzativi

1. Il Consiglio comunale, in sede di approvazione dei progetti ai sensi dell'art. 4, si pronuncia a titolo autorizzatorio in merito alla promozione di nuove società ad esse riconducibili, all'organizzazione e la gestione dei servizi generali, all'assunzione e organizzazione del personale, all'affidamento di incarichi professionali e alle procedure di acquisizione di beni e servizi. Tali attività devono comunque essere uniformate ai principi di legalità, efficienza ed economicità, nonché ai principi di carattere generale vigenti per le pubbliche amministrazioni e alla normativa specifica destinata a regolamentare l'attività delle società a totale o parziale partecipazione pubblica.
2. Le Società e gli Enti partecipati e/o collegate, al fine di rendere effettivo l'esercizio dei poteri di autorizzazione spettanti al Comune, si dotano di appositi regolamenti da sottoporre al preventivo vaglio dell'Ufficio comunale di cui agli articoli successivi in materia di:
 - acquisizione di risorse umane e affidamento di incarichi professionali;
 - definizione ed individuazione della struttura organizzativa degli uffici, sistema di valutazione delle prestazioni individuali ai fini della retribuzione accessoria o degli avanzamenti di carriera;
 - esecuzione dei lavori in economia, acquisizione di forniture di beni e appalti di servizi.

3. Le società e gli enti partecipati e/o collegate si assoggettano agli specifici atti di indirizzo che verranno emanati dall'Ente o dall'assemblea dei sindaci nel caso di controllo frazionato volti a determinare i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive.

Art. 10 - Poteri ispettivi

1. L'Ufficio titolare del contratto di servizio potrà effettuare specifiche visite ispettive, da eseguirsi presso la sede sociale ovvero presso altri luoghi ove si erogano i servizi pubblici esternalizzati.
2. La visita ispettiva potrà consistere sia in mere attività di colloquio e richiesta, verbale o scritta, di precisazioni, dati ed informazioni nei confronti degli Organi societari e/o direzionali del soggetto gestore, sia nell'accesso fisico ai luoghi di produzione e/o erogazione dei servizi medesimi.
3. La visita ispettiva dovrà essere motivata dalla necessità di acquisire e verificare direttamente dati, elementi, operazioni e modalità tecnico-pratiche o gestionali inerenti l'espletamento dell'attività di produzione ed erogazione del servizio pubblico esternalizzato, non diversamente evincibili per mezzo delle attività di cui all'articolo successivo.
4. Alla visita ispettiva, effettuata a cura del Servizio competente per mezzo di personale dotato dei requisiti professionali richiesti, collaborerà ed assisterà uno o più rappresentanti degli Organi societari del soggetto gestore, coadiuvati da eventuale personale dipendente.

Art. 11- Richiesta rapporti, dati e informazioni.

1. L'Ufficio titolare del contratto di servizio potrà richiedere la redazione di specifici rapporti in relazione a decisioni tecniche, strategiche e/o gestionali adottate. L'Organo amministrativo, una volta ricevuta la richiesta, dovrà provvedere a fornire una risposta scritta, in forma di relazione, contenente i dati e/o le informazioni richieste, nonché eventuali elaborazioni, analisi e valutazioni circa i medesimi, da indirizzare all'Ufficio richiedente in un termine concordato, tenuto conto della complessità della richiesta, dei tempi eventualmente occorrenti per reperire dati, informazioni e notizie richieste ovvero per la loro elaborazione ed analisi. Detto termine non potrà comunque eccedere i 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Quanto sopra si applica anche alle interrogazioni ed alle richieste di accesso agli atti formulate dai Consiglieri Comunali.
2. L'Ufficio competente potrà richiedere l'esibizione ovvero la trasmissione di atti e documenti inerenti sia l'attività di erogazione del servizio sia specifiche operazioni tecniche, gestionali o societarie. Le esibizioni documentali potranno essere soddisfatte sia mediante rilascio di copia fotostatica dei documenti richiesti, sia mediante trasmissione degli stessi con i mezzi informatici entro 7 giorni feriali dal momento in cui la richiesta è pervenuta al soggetto gestore.

3. Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di accesso agli atti della Società da parte dei terzi, al fine di garantire la trasparenza dell'operato e della gestione nei confronti dei cittadini/utenti.

Art. 12- La struttura di indirizzo e controllo

1. La struttura di indirizzo e controllo si articola su due principali livelli:

1.1 controllo politico-strategico operato dal Consiglio Comunale che svolge la funzione di indirizzo e controllo nei confronti delle società in relazione alle competenze di cui alla legge, statuto, regolamenti secondo quanto di seguito specificato.

Il Consiglio Comunale esercita il controllo politico-strategico approvando:

- il bilancio di previsione e l'allegata relazione previsionale e programmatica;
- il rendiconto della gestione comprendente il bilancio del settore comunale allargato;
- ogni altro atto affidato dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti comunali in materia di gestione dei servizi per il tramite di società.

1.2 controllo direzionale esercitato:

- dalla struttura comunale competente come da piano esecutivo di gestione in materia di società partecipate dal comune e provvede a tutte le attività di supporto e in particolare all'esame ed istruttoria per l'approvazione degli Statuti e dei patti parasociali;
- dal settore economico-finanziario comunale in relazione al controllo dei documenti di programmazione (Budget) e rendicontazione: bilancio d'esercizio, bilanci sociali, rapporti afferenti il controllo societario, economico-finanziario;
- dalla struttura comunale competente come da piano esecutivo di gestione in materia di erogazione del servizio che provvede, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla predisposizione e modifica dei contratti di servizio, all'analisi di piani industriali, alla predisposizione degli atti amministrativi propedeutici alla sottoscrizione e modifica del contratto di servizio, alla verifica dello svolgimento del servizio in base agli indicatori previsti nel contratto di servizio e dalla carta dei servizi all'utenza, in generale a tutti gli adempimenti connessi al controllo di efficacia preventivo, concomitante e successivo.

Le strutture competenti all'esercizio del controllo direzionale collaborano per tutti gli adempimenti connessi al controllo della gestione e si avvalgono, altresì, degli altri uffici comunali in relazione alle rispettive competenze.

Art. 13 - Ufficio del Controllo analogo – Composizione e funzioni

1. A fini programmatori e di coordinamento per il presente regolamento è istituito l'Ufficio del Controllo analogo, preposto al Controllo analogo della Società.
2. Tale Ufficio ha la seguente composizione:
 - Segretario Generale con funzioni di coordinamento;
 - Dirigenti dell'Ente, componenti.La composizione minima dell'Ufficio può essere integrata con atto del Sindaco.

3. L'Ufficio può operare validamente con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto.
4. L'Ufficio del Controllo analogo costituisce il punto di raccordo tra la Amministrazione Comunale e gli organi societari nonché tra i settori comunali che gestiscono gli affidamenti dei servizi pubblici locali alla Società controllata e gli organi gestionali della predetta Società.
5. L'Ufficio cura i rapporti con la Società controllata, verifica e sollecita l'invio della documentazione e l'esecuzione delle attività previste dal presente Regolamento e presiede al controllo delle norme vigenti in materia societaria.
6. L'Ufficio assiste gli organi politici nell'elaborazione delle linee di indirizzo strategico deliberate annualmente dalla Giunta Comunale, elaborando le informazioni derivanti dai rapporti con la Società e predisponendo periodici reports di analisi sull'andamento delle società.
7. L'Ufficio in particolare:
 - è titolare dell'esecuzione del Controllo analogo sulla Società;
 - cura la tenuta e la raccolta di tutti gli statuti, regolamenti, contratti di servizio e reportistica inerenti la Società controllata;
 - definisce la struttura ed il contenuto dei reports informativi e la struttura del sistema degli indicatori che descrivono le attività dei soggetti sottoposti al controllo analogo;
 - collabora con funzioni di consulenza e supporto alla redazione di tutti gli statuti, regolamenti, contratti di servizio, inerenti la Società controllata ai fini della migliore applicazione dei principi del presente regolamento;
 - vigila sulla pubblicazione e l'aggiornamento della sezione del sito web comunale della società dei dati relativi ai compensi dei presidenti e dei consiglieri di amministrazione.

Art. 14 - Informazione e trasparenza

1. Il Comune, nella sua qualità di socio, è titolare di un diritto di informazione riguardante tutti i dati relativi alle società, nei limiti della legge, dell'autonomia statutaria e della riservatezza dei terzi.
2. Le società sono tenute a fornire, a richiesta del Comune, tutte le informazioni necessarie all'assolvimento dei compiti di indirizzo e controllo e a garanzia della massima trasparenza sulle attività svolte, nonché per gli adempimenti normativi posti in capo al Comune per il controllo delle società. Resta fermo il richiamo alle norme del codice civile in materia di pubblicità e in particolare degli adempimenti previsti dall'art. 2497-bis del medesimo.

Art. 15 - Sanzioni

Qualora la Società non collabori immotivatamente all'applicazione integrale delle norme del presente Regolamento, mantenendo una condotta tale da compromettere la compiuta realizzazione del Controllo analogo, l'Amministrazione Comunale, dopo aver esperito ogni ulteriore utile tentativo, e venuti meno i

presupposti per l'affidamento del servizio in house providing, avvia le procedure per la revoca degli organi sociali.

PARTE SECONDA: CONTROLLO CONGIUNTO

Art. 16 - Coordinamento con le società Il Comitato di indirizzo strategico e di controllo

1. Per i casi di società nelle quali il Comune di Sulmona detenga la propria partecipazione unitamente ad altri Enti pubblici, il controllo analogo su tutti gli aspetti organizzativi ed operativi viene esercitato congiuntamente agli altri Soci.
2. Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l'esercizio in comune, sulla Società, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Soci medesimi istituiscono il "Comitato di indirizzo strategico e di controllo" (da ora in poi chiamato Comitato), composto da tutti sindaci degli enti locali soci o loro delegati. E' facoltà degli Enti locali conferire delega, anche per singole riunioni, ad altro Comune, che potrà essere delegato anche da più enti locali.
3. Il Comitato è sede di informazione, consultazione e discussione tra i Soci e tra la Società e i soci, e di controllo dei soci sulla Società. A tal fine il Comitato effettua almeno quattro riunioni all'anno. A tali riunioni il Comitato può invitare il Presidente del Consiglio di amministrazione e gli amministratori con delega della Società.
4. Al Comitato spetta l'espressione del parere preliminare sulle deliberazioni di competenza degli organi sociali sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno degli organi medesimi. Gli organi della Società ove deliberino in senso difforme dal parere del Comitato, sono tenuti a motivare specificatamente la propria decisione.
5. I seguenti argomenti, prima della approvazione da parte degli organi della Società, dovranno invece essere sottoposti a preventiva autorizzazione da parte del Comitato, vincolante per gli organi della società :
 - Il bilancio di esercizio, il budget di esercizio, i piani degli investimenti e/o i piani industriali, il piano delle assunzioni, il programma annuale o pluriennale delle attività di servizio, il programma pluriennale di investimenti, di manutenzione o pluriennale delle attività di servizio, il programma pluriennale di investimenti, di manutenzione e di attuazione delle infrastrutture strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale;
 - l'acquisizione e dismissione di beni immobili;
 - la definizione di criteri per la determinazione delle tariffe applicabili alla comunità amministrata;
 - l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni in Società;
 - la cessione, il conferimento e/o lo scorporo di rami d'azienda;
 - contenuti e modifica del contratto di servizio come da art. 5 Statuto CO.GE.SA
 - l'assunzione di mutui o di linee di finanziamento;

- l'emissione di prestiti obbligazionari a prescindere dalla convertibilità;
 - la concessione di garanzie di qualsiasi genere;
 - nomina, revoca, sostituzione organi esecutivi;
 - nomina, revoca, sostituzione e determinazione dei poteri dei liquidatori in deroga alla facoltà concessa agli amministratori dall'art. 2365 c.c.;
 - nomina degli organi di vigilanza qualora la società adotti un modello organizzativo ai sensi del D.L.gs 231/2001;
 - gli atti di competenza dell'Assemblea straordinaria.
6. Gli Enti locali soci si impegnano a votare in assemblea su questioni che riguardano i servizi prestati esclusivamente in uno o più Comuni soci in conformità alla volontà espressa dal Comune o concordemente dai comuni direttamente interessati in seno al Comitato.
7. Il coordinamento verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve, medio e lungo periodo della Società, così come approvati o autorizzati dall'Assemblea dei Soci, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società. Oltre alla relazione semestrale, la Società inoltra semestralmente al Coordinamento idonei referti attinenti gli aspetti più rilevanti dell'attività della Società, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza, economicità, puntualità e redditività della gestione che indichino gli scostamenti dal budget con le relative analisi. Per l'esercizio del controllo, il Comitato ha accesso agli atti della Società, inoltre ha la facoltà di indicare gli indirizzi strategici relativi alla gestione dei servizi.
8. I componenti del Comitato sono referenti nei confronti dei Consigli Comunali degli Enti soci, che possono chiederne l'audizione.
9. In ogni caso, ciascun socio ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possono interessare i servizi gestiti nel territorio di competenza.
10. Gli organi decisionali della persona giuridica controllata devono essere composti da tutti gli enti pubblici soci. Singoli rappresentanti possono rappresentare vari o tutti gli enti pubblici partecipanti.

Art. 17 - Funzionamento del Comitato dei soci

1. Il Comitato è convocato, in occasione della seduta di insediamento, dal Socio che detiene la maggiore quota di capitale della Società.
2. Il Comitato nomina, fra i propri componenti, il Presidente. Il Comitato è convocato dal Presidente, presso la sede della Società o in altro luogo opportuno, almeno dieci giorni prima di ogni Assemblea dei Soci, anche su richiesta di ogni singolo componente il Comitato. Il Comitato è altresì convocato ogni qual volta il Presidente o suo delegato lo ritenga opportuno. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.
3. Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri. Delle sedute è redatto apposito verbale.
4. Ove ritenuto opportuno, il Comitato potrà avvalersi di una Segreteria Tecnica, da

istituirsi a cura del Comitato medesimo.

5. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato, per quanto non previsto dal presente regolamento, sono demandati ad apposito regolamento approvato dall'organismo medesimo.

Art. 18 Ufficio del controllo analogo congiunto

1. A fini programmatori e di coordinamento e di gestione delle attività di competenza il Comitato istituisce l'Ufficio del Controllo analogo, anche ai sensi e agli effetti del comma 4 dell'art. 30 TUEL.
2. L'Ufficio del Controllo analogo costituisce il punto di raccordo tra le Amministrazioni comunali e gli organi societari nonché tra i settori comunali che gestiscono gli affidamenti dei servizi pubblici locali alla Società controllata e gli organi gestionali della predetta Società.

Art. 19 - Recepimento da parte degli enti soci

Le previsioni contenute negli art. 16, 17 e 18 del presente regolamento costituiscono il contenuto della Convenzione da stipularsi ai sensi dell'art. 30 del TUEL con gli enti locali soci, conformemente a quanto previsto dallo Statuto Sociale della Società.

Art. 20 - Disposizione transitoria

1. L'attuazione del presente Regolamento modifica ed integra, per quanto non espressamente previsto ovvero incompatibile, i vigenti regolamenti comunali.
2. Le società partecipate prendono atto del Regolamento, adeguando ad esso il proprio statuto ed i propri atti regolamentari, entro giorni 30 dall'entrata in vigore dello stesso e quindi dalla esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
3. Il Comune esercita le funzioni di indirizzo e di controllo e le società, nella prima seduta utile, recepiscono nel proprio statuto e negli strumenti di controllo societario, di cui ai precedenti articoli, doveri ed obblighi che ne conseguono.
4. Nelle more di questo adeguamento, i principi e comportamenti declinati nel presente Regolamento vanno applicati nei confronti delle "società" anche con riferimento agli affidamenti in essere, nei limiti di quanto compatibile con le previsioni contenute nei medesimi.

